ISTITUTO COMPRENSIVO " CENTRO "
Via Mameli n. 7- 40033 Casalecchio di Reno – Tel/fax 051571072

Prot. n.2557 /A26 Casalecchio di Reno, 27/04/2015

Ai genitori degli studenti
All'albo sedi

OGGETTO: Regolamentare lo sciopero nella scuola.

In considerazione dei vari scioperi indetti dalle OO. SS. e in previsione di eventuali scioperi futuri nel comparto scuola, si rende necessario fornire alcune informazioni inerenti possibili problematiche dalle quali possono discendere eventuali provvedimenti che il Dirigente Scolastico adotta.
Abitualmente, non appena si ha notizia dello sciopero, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione al Personale interessato richiedendo, contemporaneamente di esprimere le eventuali adesioni.

- Vengono prioritariamente messe in atto modalità per l'acquisizione di una serie di dati: numero dei docenti e collaboratori scolastici che vogliono comunicare l' adesione o la non adesione allo sciopero;
- Docenti e ATA (personale amministrativo e collaboratori scolastici) non sono tenuti a far conoscere se aderiranno o no allo sciopero, riservandosi di decidere anche un minuto prima dell'inizio dello sciopero stesso, e rispondono se vogliono.

Si ricorda che il diritto di sciopero è tutelato dall'articolo 40 della Costituzione. Il 12 giugno 1990 è stata approvata una legge, la **n. 146,** che lo disciplinava nei pubblici servizi. Un successivo Contratto Nazionale di Lavoro del personale della scuola ne ha, a sua volta, regolato l'attuazione.

- Ne consegue che il Dirigente Scolastico, sulla base delle dichiarazioni personali ricevute da parte dei dipendenti, e tenendo conto di altri elementi valutativi, definisce la riduzione, la sospensione o l'adattamento del servizio.
- Se il Personale è collaborativo e dichiara preventivamente la propria intenzione, il Dirigente è in condizione di poter dare indicazioni precise alle famiglie.
- Qualora il Personale , legittimamente, non dichiari se intenda o meno aderire allo sciopero, il Dirigente deve decidere cosa fare senza avere alcuna certezza delle reali condizioni nelle quali si trova ad operare: quindi, potrebbe chiudere le sedi con la conseguenza di lasciar fuori gli alunni e trovarsi con tutti gli insegnati in servizio e senza gli alunni, oppure, potrebbe decidere di tener aperte le scuole e non trovar nessun insegnante in servizio.
- Il Personale in sciopero non può assolutamente essere sostituito da altro Personale.
- Sussiste il dovere di vigilanza (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982) da parte del Personale presente, il quale si attiene al semplice dovere di sorveglianza e non tiene lezioni. Ne consegue che i ragazzi, eventualmente presenti, possono essere suddivisi in diverse classi per la sola presenza.

Va precisato che l'attività di insegnamento, secondo la legge non è servizio pubblico essenziale ***(Legge 146/90 art. 2.1****): ne consegue che non si possono formare contingenti minimi di docenti obbligati ad essere in servizio.*
Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l'effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di stato);
c) vigilanza sui minori presenti in orario scolastico e durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un' adeguata sostituzione del servizio; altro….

- Nel caso in cui anche il Personale Ata – collaboratore scolastico – aderisca allo sciopero, la sede dove questo presta servizio viene a trovarsi nella condizione di non essere aperta e di non avere sorveglianza né prima, né durante, né al termine delle lezioni, il che comporta prioritariamente un problema di sicurezza.

Le famiglie si trovano pertanto senza la certezza di sapere se i propri figli avranno o non avranno l'insegnante, e il personale docente che non sciopera non è nelle condizioni di poter fare regolarmente lezione.

Da tutto quanto premesso deriva l'impossibilità di una precisa organizzazione che può variare di volta in volta e da plesso a plesso. Le famiglie sono invitate a prendere contatti per eventuali incertezze sul funzionamento scolastico in caso di sciopero sia preventivamente che nel giorno stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Maria Teresa Bagnoli)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Segue la Firma dei genitori per presa visione con talloncino da ritagliare e consegnare al docente della prima ora e da trattenere nella documentazione di classe.

Il/ la sottoscritto/a …… genitore
(esercente la potestà genitoriale) dell'alunno ……..…… ……
frequentante la classe ……. della scuola …….

dichiara

di aver preso atto in merito a quanto comunicato nel documento prot. n. 2557A26 del 27/04/2015.
Casalecchio di Reno, _____

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI

_____